



Dipartimento Tutela Ambientale  
 Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali – Aziende Agricole

03 DIC. 2021

Prot. QL. 93870

ALLEGATO C

# ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO DI TUTELA AMBIENTALE

## SCHEMA DI CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PER LA CURA E LA GESTIONE DELL'OASI FELINA PORTA PORTESE DI VIA PORTUENSE 39 A ROMA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (ai sensi dell'art. 56, comma 1 del d. lgs. 117/2017)

TRA

ROMA CAPITALE, DIPARTIMENTO DI TUTELA AMBIENTALE – DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI,

con sede in C.ne Ostiense 191, cap. 00154 Roma, codice fiscale 02438750586, nella persona del Direttore di Direzione ....., nato a ....., il .../.../..... e domiciliato per la carica in Roma, C.ne Ostiense 191, in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale,

ROMA CAPITALE, come sopra rappresentata, d'ora in poi sarà indicata anche "Amministrazione Capitolina" o semplicemente "Amministrazione",

E

ENTE DEL TERZO SETTORE .....

con sede legale in ....., via ....., codice fiscale/partita IVA ..... rappresentata dal sig./sig.ra ....., in qualità di ..... e rappresentante legale dell'ente .....

ORGANISMO ..... d'ora in poi sarà indicato come "Organismo"

### PREMESSO CHE

nell'ambito amministrativo di Roma Capitale, il Dipartimento di Tutela Ambientale è titolare - nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali - fra l'altro, delle attività di tutela del benessere degli animali d'affezione nonché dell'obbligo di assicurare la cura e il mantenimento dei gatti che, a vario titolo, risultano inseriti nell'oasi felina, così come previsto dalla vigente Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34. Inoltre, al fine del regolare svolgimento del servizio di gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese, Roma Capitale tiene conto, altresì, delle disposizioni delle Deliberazioni della Giunta della Regione Lazio n. 866 del 18.12.2006 e n. 43 del 29 gennaio 2010, concernente le direttive in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo;

il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;



l'art. 5 c. 1 lettera e) del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 individua tra le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo Settore l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**

gli articoli 55 e 56 del citato D. Lgs. 117/2017 prevedono che anche l'Ente Locale, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e servizi nei settori di attività di cui al citato art. 5 del D. Lgs. 117/2017 può ricorrere alla sottoscrizione di apposita convenzione con le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale e che preveda esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, se più favorevole rispetto al ricorso al mercato;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 3 "Autonomia dei Comuni e delle Province" al comma 5 prevede che "i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Roma Capitale, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito all'art. 118 della Costituzione, valorizza le forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare attraverso le associazioni e le organizzazioni del volontariato, come affermato all'art. 12 del proprio Statuto, nel testo approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

l'obiettivo dell'Amministrazione Capitolina è quello di valorizzare l'apporto del volontariato nelle attività di tutela del benessere degli animali nonché, nel quadro più generale, del contrasto al randagismo, dell'obbligo di assicurare il ricovero, la cura ed il mantenimento dei gatti privi di un proprietario che necessitano di assistenza in strutture appositamente predisposte;

la Convenzione prevede lo svolgimento di un servizio di volontariato finalizzato a garantire la tutela degli animali d'affezione, la cura e la gestione dell'Oasi Felina ubicata in via Portuense 39, capace di ospitare fino ad un totale massimo di n. 250 esemplari, nonché le attività connesse all'attuazione delle politiche di cui sopra, come meglio specificato nei paragrafi a seguire, per il periodo di 18 mesi dalla data di stipula della Convenzione;

l'attività di gestione dell'oasi felina dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi nella totale osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, ai sensi di quanto disposto dalla Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Lazio n. 866 del 18.12.2006 e n. 43 del 29 gennaio 2010, nonché dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza nell'oasi, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, in specie la L. 281/91 e la L. R. Lazio 34/97. Tutte le attività poste in essere in virtù del presente documento dovranno tenere conto della natura di esseri senzienti degli animali;



con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... (Determina di approvazione dello Schema di Avviso Pubblico) è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse per lo svolgimento dell'attività;

che alla manifestazione di interesse hanno risposto n. .... Organismi, di cui n. .... in possesso dei requisiti e che questi ultimi sono stati invitati a presentare la loro proposta migliorativa;

che a seguito della valutazione della Commissione interna si è deciso di affidare il servizio all'Organismo .....

che con Determinazione Dirigenziale n. .... del ..... (Determina di approvazione della proposta di aggiudicazione) è stato affidato il servizio all'Organismo ..... per la stipula della Convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## ART. 1 – PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

## ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI – DA VERIFICARE

Integrano la disciplina del servizio, anche se non allegati:

- il D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e ii. Codice del Terzo Settore;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per le parti di immediata attuazione;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall'A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 50/20016;
- la Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281;
- la Legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010;
- la Legge n.244/2007;
- il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;
- il D.lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge 266/1991 Legge Quadro sul volontariato;
- il D.lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- la L. n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la L. n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n.217/2010;
- il D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";



- il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. L. n.95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Il D.lgs. n.231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 "secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90";
- il "Protocollo di integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 679/2016;
- la D.D. di approvazione dello schema di avviso pubblico e dello schema di convenzione numero protocollo ..... del 00/00/0000.

### ART. 3 – FINALITA' E OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di cura e gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese ubicata in Roma, Via Portuense n. 39, per la durata di n. 18 mesi a decorrere dalla data di stipula fino al giorno 31/12/2023, per una presenza di gatti al giorno prevista fino a n. 250 unità. La finalità è quella di garantire la tutela degli animali d'affezione, nell'ottica del corretto rapporto uomo – animale – ambiente, anche in attuazione di quanto disposto dalle normative vigenti in materia. Le attività da svolgersi possono essere così sintetizzate:

- cura, custodia, governo e mantenimento dei gatti ospitati nell'oasi felina nonché controlli periodici da parte di un medico veterinario;
- servizio informazioni per i cittadini, promozione di attività di sensibilizzazione tese ad incentivare le pratiche di adozione svolte sotto la supervisione e con il coordinamento della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale;
- assistenza nel servizio per la corretta esecuzione, in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, secondo le determinazioni della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale, delle procedure di entrata ed uscita dei gatti, degli affidi, delle adozioni, della rivendica delle proprietà, delle rinunce, della fine vita degli animali;
- attività di pulizia e disinfezione della struttura sopra citata e delle aree di degenza;
- trasporto dei felini presenti nell'oasi con mezzo adeguato e a norma presso il laboratorio ASL per procedere alla loro eventuale sterilizzazione nonché trasferimento dei gatti in soprannumero in altre località assistite secondo le indicazioni dell'ufficio a ciò competente.

Il servizio dovrà essere svolto di regola da personale volontario dell'organismo dedicato esclusivamente al servizio in modo da assicurare ottime condizioni di vita ai gatti ospitati garantendone il benessere, la cura, l'igiene e la profilassi. Le modalità ed i termini dell'esercizio della gestione sono definiti negli articoli seguenti.



## ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO E COSTI

L'esecuzione del servizio decorrerà dalla data di stipula della Convenzione e avrà la durata massima di 24 mesi. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico. Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a zero. Alla scadenza della convenzione, su richiesta dell'Amministrazione, **l'Aggiudicatario dovrà garantire la prosecuzione del servizio**, al fine di non determinare soluzioni di continuità del servizio reso, con automatica decadenza del contratto se l'esito della successiva procedura di gara per la gestione dei medesimi servizi si determinasse prima della scadenza del periodo di rinnovo. La convenzione, in quanto disciplinante, potrà essere modificata ed integrata in relazione alle esigenze, che dovessero emergere durante il periodo di validità della stessa.

**Le attività di volontariato dovranno essere realizzate a titolo gratuito. E' previsto esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificabili attraverso documenti probatori giustificativi ed analitici di spesa oltre ad una relazione mensile del lavoro svolto, da trasmettersi all'amministrazione contestualmente alla nota riepilogativa.**

I costi sostenuti oggetto di rimborso saranno i seguenti:

### **volontari**

- oneri derivanti da spese sostenute dal volontario rimborsabili anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- oneri derivanti dall'assicurazione a favore dei volontari, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- rimborso tessere Atac "impersonale" per consentire gli spostamenti dei volontari da e per l'oasi felina oggetto del servizio;
- riconoscimento di spese eventualmente effettuate dall'organismo per la manutenzione del vestiario dei volontari;
- rimborso di tessere prepagate per la telefonia mobile;

### **altre spese**

- rimborso acquisto cibo per gatti;
- rimborso prestazioni veterinarie: l'Organismo dovrà dotarsi di un servizio medico veterinario atto a garantire il controllo e la vigilanza dello stato di salute del benessere dei gatti, comprese la somministrazione di medicinali, antiparassitari e vaccinazioni degli animali;
- rimborso acquisto medicinali (antiparassitari, vaccini, ecc.);
- rimborso acquisto materiali di consumo, cancelleria e pulizia;
- rimborso gestione smaltimento rifiuti: l'Organismo dovrà fornire all'Amministrazione Capitolina i formulari dei rifiuti vincolanti per i pagamenti dei rimborsi;
- rimborso manutenzioni ordinarie, previa comunicazione e autorizzazione da parte della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali;
- rimborso per ogni altra spesa non prevista tra quelle indicate sopra che sarà ritenuta necessaria per la gestione dell'Oasi Felina, previa autorizzazione preventiva da parte del RUP.

## ART. 5 – IMPEGNI DELL'ORGANISMO AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a prestare, per il tramite dei propri iscritti la collaborazione consistente in attività volontaristiche prestate a titolo gratuito, secondo le modalità previste dai successivi articoli. L'organismo provvederà al reclutamento dei propri iscritti, che dovranno fornire garanzia di serietà ed



affidabilità, i quali presteranno attività in forma volontaria, libera e gratuita e verranno adibiti allo svolgimento del servizio dall'organismo stesso, tramite un coordinatore. L'Organismo mette a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività. L'Organismo si impegna a fornire un elenco dei volontari iscritti che dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima che inizi il servizio e/o contestualmente alla stipula della Convenzione, verranno ammessi a svolgere il servizio solo i volontari presenti in tale elenco. Tale elenco ed il registro firme da trasmettersi all'Amministrazione saranno vincolanti per il pagamento dei rimborsi. L'Organismo si impegna ad ammettere alle attività volontari che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi penali pendenti o illeciti amministrativi pregiudizievoli allo svolgimento di particolari attività, con riferimento alla tutela del benessere degli animali. L'Organismo si impegna a comunicare il nominativo di un proprio referente che si coordinerà con il Dipartimento di Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, per tutta la durata del servizio. I volontari sono tenuti in ogni caso al rispetto delle norme statuarie dell'Organismo di cui condivideranno le finalità e gli obiettivi, nonché nello svolgimento delle attività, al rispetto delle disposizioni regolamentari, delle prassi consolidate del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali e in generale, di Roma Capitale e delle direttive operative impartite. L'Organismo deve provvedere ad una corretta turnazione dei volontari per rispettare quanto previsto dall'articolo 17, comma 4 del d.lgs. 117 del 2017. I nominativi dei volontari coinvolti nell'espletamento del servizio devono essere comunicati prima dell'inizio del servizio e ogni volta che si presenti la necessità di sostituzione. L'Organismo non dovrà mai impegnare nel servizio un numero di volontari inferiore a quello minimo previsto (pari a 9 unità al giorno) come da indicazioni presenti all'art. 11 "Modalità di esecuzione" della presente Convenzione. **Dovrà inoltre disporre di un numero di volontari pari ad almeno il doppio di quelli minimi previsti per garantire il rispetto dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. 117/2017.** L'Organismo deve provvedere sempre alla sostituzione dei volontari indisponibili nel turno programmato. Il mancato raggiungimento del numero minimo dei volontari comporterà l'applicazione di penali, come meglio definito nel paragrafo dedicato. L'Organismo deve formare, informare ed addestrare i volontari impegnati nel servizio, affinché svolgano la propria attività a regola d'arte. L'Organismo deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni o infortuni occorsi ai propri iscritti o causati a terzi derivanti dall'attivazione dell'iniziativa, prevedendo idonea assicurazione. L'Associazione/Ente solleva il Comune da rischio, danno o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività che dovessero verificarsi ai propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o cose di terzi. L'Organismo deve riportare sul materiale promozionale relativo al progetto per cui sarà erogato il contributo (volantini, inviti, manifesti, insegne, messaggi pubblicitari sia a stampa che on-line) il logo e la dicitura "attività realizzata con il contributo del Comune di Roma". L'Organismo deve presentare all'Amministrazione comunale una relazione intermedia e finale sull'andamento delle attività. **L'Organismo deve consentire le opportune verifiche all'Amministrazione Comunale e agli Enti territorialmente competenti e incaricati di vigilanza, attraverso un suo rappresentante.** L'Organismo deve inoltre assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall'Amministrazione Capitolina; inviare mensilmente i dati su presenze, affidi, adozioni e ogni dato inerente ogni singolo animale durante la permanenza nella struttura, attraverso l'implementazione della banca dati di monitoraggio istituita presso il Dipartimento Tutela Ambientale in formato elettronico; inviare una relazione riepilogativa mensile all'Ufficio Benessere degli Animali concernente l'andamento del servizio, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Capitolina; consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio al personale dell'Amministrazione Capitolina; consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ad ogni altro soggetto incaricato dall'Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del medesimo; mettere a disposizione dell'Amministrazione Capitolina copia dei materiali e dei prodotti elaborati in sede di realizzazione del progetto e garantire che l'Amministrazione stessa possa disporre liberamente senza che alcuno abbia nulla



a pretendere; mantenere riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi, astenendosi dal divulgare agli organi di stampa e/o di rete – senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina - qualsiasi notizia relativa al servizio. Il servizio deve essere espletato dall'Organismo a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla presente convenzione e da quanto proposto in sede di offerta.

## ART. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO E RICONOSCIBILITA' DEI VOLONTARI

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli l'Organismo è tenuto a svolgere il servizio avvalendosi di personale volontario debitamente formato sulle tematiche specifiche oggetto del presente contratto. L'affidamento della realizzazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione Capitolina ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

I volontari incaricati dall'Organismo di svolgere il servizio devono possedere adeguata professionalità e devono conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Gli operatori volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente al coordinatore, che riferirà al RUP, qualsiasi situazione di emergenza o di pericolo, nonché ogni fatto che possa impedire lo svolgimento del servizio. L'abbigliamento dei volontari è quello previsto dallo statuto dell'Organismo stesso, in modo da poter essere facilmente identificabili dall'utenza. Gli operatori volontari impegnati nel servizio, devono svolgere tutte le azioni finalizzate alla cura e al benessere degli animali presenti presso l'oasi felina.

Gli operatori volontari, durante l'esecuzione del servizio, devono portare in modo visibile il cartellino identificativo, nel quale oltre alla dicitura "Servizio Benessere degli Animali" deve risultare il proprio nome e cognome unitamente alla sua foto di riconoscimento.

Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare.

I nominativi degli operatori devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Capitolina in via formale.

L' Organismo deve assicurare che i propri volontari;

- tengano un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservino tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dall'Amministrazione Capitolina;
- mantengano riservato ciò di cui verranno a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina o altro, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi.

L' Organismo è responsabile della scelta e del comportamento dei volontari per il progetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione ed informazione tra i propri volontari con l'utenza, con l'Amministrazione Capitolina, con le Aziende Sanitarie Locali, con veterinari, ecc. avente diretta causa con il servizio.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione Capitolina si riserva nei casi gravi di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

L' Organismo rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale che presta la propria collaborazione all'interno della struttura dell'Oasi Felina di Porta Portese. L'Amministrazione Capitolina è sollevata da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione.



## **ART. 7 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE**

L' Organismo, per mantenere gli standard qualitativi previsti dal progetto, è tenuto a garantire la sostituzione, dell'operatore volontario che per qualunque motivo si assenti dal servizio nelle ore in cui esso è previsto operativo verso il pubblico. Il volontario sostituito dovrà far parte dell'elenco degli iscritti dell'Organismo. Il nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione.

L' Organismo deve assicurare, inoltre, la formazione continua del personale impiegato nelle tematiche specifiche del servizio di che trattasi.

## **ART. 8 – FORMAZIONE**

L'Organismo si impegna a garantire che la preparazione degli operatori sia adeguata alle funzioni da svolgere.

## **ART. 9 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il Responsabile del servizio, scelto tra i volontari in forza per l'esecuzione del servizio o facente parte dell'organizzazione dell'Organismo – che svolge il ruolo di referente unico per l'Amministrazione Capitolina, deve:

- coordinare le attività progettuali;
- coordinare l'organizzazione del servizio;
- coordinare le azioni di monitoraggio del servizio reso.

Il Responsabile del servizio deve garantire la sua reperibilità.

Il Responsabile del servizio deve partecipare agli incontri promossi dall'Amministrazione Capitolina in ordine alle tematiche inerenti il servizio reso.

Il nominativo del Responsabile del servizio e coordinatore delle attività deve restare invariato per tutta la durata della convenzione. Qualora si rendesse necessaria la sua sostituzione, per cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di pari professionalità ed esperienza.

Il nominativo del nuovo Responsabile del servizio e coordinatore delle attività deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Capitolina in via formale corredato dall'indirizzo, dal recapito telefonico e dalla copia autenticata del titolo di studio.

## **ART. 10 – IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO DI TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Roma Capitale assicurerà le attività di collaborazione, comunicazioni con l'Organismo rispetto a problematiche, nuove esigenze, aggiornamento dell'organizzazione delle attività.

## **ART. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il presente affidamento prevede che l'esecuzione del servizio sia prestata di regola con personale volontario dell'organismo in modalità continuativa, nell'orario minimo ed indispensabile al benessere degli animali nei giorni della settimana e per gli orari di seguito descritti:





ATTIVITÀ	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
Cura, mantenimento, governo, accudimento gatti ospitati nella struttura. <b>Non meno di 2 volontari. 1 per turno da 4 ore.</b>	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
Responsabile del servizio. Attività amministrative per la corretta esecuzione delle procedure di promozione di attività di sensibilizzazione, tese ad incentivare le pratiche di adozione. Servizio di sportello e centralino telefonico. <b>Non meno di 1 volontario.</b>	4h	4h	4h	4h	4h	4h	4h
Attività di pulizia della struttura con riferimento ai ricoveri dei gatti. <b>Non meno di 2 volontari. 1 per turno da 4 ore.</b>	8h	8h	8h	8h	8h	8h	8h
Attività di sorveglianza nelle ore di chiusura. <b>Non meno di 4 volontari. 1 per turno da 4 ore.</b>	16h	16h	16h	16h	16h	16h	16h
Presenza di un veterinario, tre giorni	6h a settimana su 3 giorni						

L'attività dei volontari verrà prestata per una durata individuale di massimo 4 ore per singolo operatore per turno. Sarà compito dell'Organismo garantire una corretta turnazione tra i volontari iscritti per garantire il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 17, comma 4 del d.lgs. 117/2017. L'Organismo aggiudicatario dovrà disporre di un numero di iscritti non inferiore al doppio di quelli minimi richiesti di cui alla tabella precedente, per garantire il rispetto dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. 117/2017.

I volontari, all'inizio e alla fine del turno, dovranno sottoscrivere la loro presenza su un apposito registro presente presso l'Oasi Felina e da tenere sempre a disposizione dell'Amministrazione Capitolina.

**Alla sua scadenza la Convenzione potrà essere eccezionalmente rinnovata alle medesime condizioni contrattuali, con obbligo di accettazione da parte dell'aggiudicatario, per un periodo di tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente.** L'aggiudicatario, dopo la stipula della convenzione, non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali di esecuzione del servizio. L'aggiudicatario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio. L'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento avrà luogo come di seguito descritto.

## ART. 12 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991, L.R. Lazio 34/1997), dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Deliberazione C.C. n. 275/2005) e dalle Direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione Capitolina, mirate a una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale dell'Oasi Felina di Porta Portese, il servizio comprende le seguenti attività:



## **Tutela e benessere degli animali**

- 1) rispettare l'attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento dell'oasi;
- 2) ricovero, mantenimento, cura e adozione dei gatti ospitati che dovranno essere custoditi dagli addetti al servizio;
- 3) acquisto del cibo destinato ai gatti ospitati, tenendo conto delle esigenze alimentari degli stessi, e somministrazione della razione giornaliera adeguata in quantità e qualità, correttamente bilanciata e controllata, tale da assicurare il loro mantenimento in buona salute;
- 4) pulizia quotidiana dei contenitori del cibo e dell'acqua potabile;
- 5) toelettatura e cura alla mano dei gatti (spazzolatura e pettinatura), che sarà garantita quotidianamente;
- 6) riservare trattamenti specifici agli animali con particolari caratteristiche e/o esigenze e/o con basso indice di adottabilità (IDA);

## **Aspetti amministrativi e gestionali**

- 7) acquisto di tutti i materiali di consumo necessari per la pulizia e igiene degli spazi di ricovero degli animali e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne;
- 8) servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature (controllo e sistemazione/sostituzione delle attrezzature) e la custodia, la pubblica sicurezza e l'ordine all'interno della struttura;
- 9) definizione di un orario minimo di apertura della struttura:
  - il servizio di accoglienza e adozione deve essere garantito tutti i giorni dal lunedì alla domenica tramite presenza con orario da definirsi nella fase di presentazione delle proposte migliorative;
  - gli orari di apertura al pubblico, devono garantire la fruibilità del servizio tutti i giorni.

### **I giorni e gli orari di apertura dovranno essere esposti all'ingresso della struttura.**

- 10) servizio di centralino, reception e front office nelle ore ad esso dedicate;
- 11) attività di accoglienza e informazione al pubblico anche ai fini delle adozioni; tale attività dovrà essere svolta tutti i giorni per 4 ore;
- 12) garantire il funzionamento puntuale e regolare del servizio;
- 13) gestione e monitoraggio delle adozioni, fermo restando che Roma Capitale promuove in prima persona, anche tramite azioni e iniziative mirate, le adozioni dei gatti ospitati nella struttura municipale;
- 14) esecuzione delle attività inerenti le cessioni, gli affidamenti e le adozioni dei felini sulla base delle direttive formulate dall'Amministrazione Capitolina, ivi compresa la comunicazione al competente Ufficio delle presenze dei gatti ospitati nell'oasi felina, rendicontando decessi, entrate, uscite, adozioni, affidamenti temporanei, ecc.;
- 15) mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica e/o cartacea) che consenta in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione e le rispettive date;
- 16) mantenere un registro di "flusso" (informatico e/o cartaceo) che consenta in ogni momento di conoscere il numero degli animali presenti all'interno della struttura, il numero del microchip ad esso associato, la data e le generalità del destinatario in caso di affidamento, la data di decesso con copia del documento di smaltimento della carcassa come previsto per legge;
- 17) compilare e aggiornare costantemente le schede anagrafiche di ogni animale presente in struttura, secondo la normativa vigente, comprensive di specie, razza, sesso, data di ingresso, caratteristiche particolari e altre informazioni rilevanti per la gestione dello stesso;
- 18) restituzione dei gatti ospitati agli eventuali legittimi proprietari nel più breve tempo nei casi previsti (A.D.G. (A disposizione del Giudice), A.D.P. (A disposizione del Proprietario), ecc.);
- 19) sorveglianza nelle ore di chiusura;



## **Cura della struttura**

20) interventi di disinfezione e sanificazione degli spazi di ricovero dei gatti nonché disinfezione delle altre aree, comprese quelle di pertinenza esterna ai suddetti spazi;

21) smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali mediante raccolta differenziata, ivi compreso lo smaltimento delle deiezioni e in caso di decessi, delle carcasse;

22) manutenzione ordinaria per il regolare utilizzo degli spazi riservati ai gatti, da sottoporre preventivamente ad autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;

23) mantenere la pulizia dell'intera area oggetto dell'affidamento (quale ad esempio: taglio periodico dell'erba con asportazione del vegetale raccolto di cui è vietato l'ammasso anche temporaneo, prevenzione caduta e raccolta rami, pulizia e lavaggio della struttura con disinfestazione periodica al fine di garantire buone condizioni di vita agli animali ospitati);

## **Cure veterinarie**

24) cure veterinarie, ivi compreso l'acquisto di medicinali così come prescritto dal dottore veterinario incaricato dall'Organismo; in caso di urgenze/emergenze il gestore, su prescrizione del dottore veterinario, si farà carico di effettuare il trasporto dell'animale presso una struttura veterinaria per le cure necessarie;

25) trattamento antiparassitario degli animali stessi;

26) in caso di decesso dell'animale, stoccaggio della carcassa nella cella frigorifera della struttura e successivo smaltimento a norma di legge;

27) prelevamento e trasporto degli animali da/e verso la struttura, attraverso l'utilizzo di automezzi autorizzati dalla ASL competente per territorio, ivi compreso il trasferimento da e per strutture sanitarie;

28) cura e assistenza di cuccioli abbandonati provenienti dal canile/gattile sanitario di Roma Capitale (Muratella).

## **ART. 13 – GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE ADOZIONI, DEI TRASPORTI PER PROCEDERE ALLE STERILIZZAZIONI E DEI TRASFERIMENTI AD ALTRI SITI INDICATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI SOPRANNUMERO**

L' Organismo deve porre in essere ogni utile azione finalizzata alla promozione e alla realizzazione delle adozioni degli animali. L' Organismo deve altresì assicurare il monitoraggio delle adozioni.

L'Amministrazione Capitolina deve essere portata a conoscenza dei dati anagrafici di ogni singolo adottante tramite l'invio del relativo modulo di adozione.

L' Organismo deve collaborare alle campagne di adozione promosse direttamente dall'Amministrazione Capitolina o da Enti/Soggetti dalla stessa incaricati.

L' Organismo deve provvedere in proprio con mezzi adeguati e a norma di legge ai trasporti dei gatti per procedere alle sterilizzazioni e ai trasferimenti ad altri siti indicati dall'amministrazione comunale in caso di soprannumero dell'oasi felina.

## **ART. 14 – IMPEGNI DELLE PARTI**

L'Organismo provvederà a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni e malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, nonché per qualsiasi evento o danno a persone o a cose causato in conseguenza di esse – in conformità alle indicazioni dell'art. 18 del d.lgs. n. 117/2017 – esonerando Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito della prestazione volontaria.

Per l'attività svolta non è dovuto alcun compenso da parte del Dipartimento di Tutela Ambientale - Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, fatto salvo il rimborso delle spese di cui al successivo art. 12.



L'Organismo, oltre a quanto già previsto, si impegna a non sfruttare commercialmente il nome, il marchio, l'immagine di Roma Capitale e dell'Oasi Felina presso cui svolgerà il servizio.

## ART. 15 – RIMBORSO SPESE

Le attività di volontariato dovranno essere realizzate a titolo gratuito. E' previsto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per volontario a copertura dei costi, secondo le previsioni dell'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. A titolo esemplificativo, è previsto il rimborso per:

### volontari

- oneri derivanti da spese sostenute dal volontario rimborsabili anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ai sensi dell'art. 17, comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- oneri derivanti dall'assicurazione a favore dei volontari, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- rimborso tessere Atac, abbonamento mensile "impersonale" per consentire gli spostamenti dei volontari da e per l'oasi felina oggetto del servizio;
- riconoscimento di spese eventualmente effettuate dall'organismo per la manutenzione del vestiario dei volontari;
- rimborso di tessere prepagate per la telefonia mobile;

### altre spese

- rimborso acquisto cibo per gatti;
- rimborso prestazioni veterinarie: l'Organismo dovrà dotarsi di un servizio medico veterinario atto a garantire il controllo e la vigilanza dello stato di salute del benessere dei gatti, comprese la somministrazione di medicinali, antiparassitari e vaccinazioni degli animali;
- rimborso acquisto medicinali (antiparassitari, vaccini, ecc.);
- rimborso acquisto materiali di consumo, cancelleria, pulizia e disinfezione;
- rimborso gestione smaltimento rifiuti: l'Organismo dovrà fornire all'Amministrazione Capitolina i formulari dei rifiuti vincolanti per i pagamenti dei rimborsi;
- rimborso manutenzioni ordinarie, previa comunicazione e autorizzazione da parte della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali;
- rimborso per ogni altra spesa non prevista tra quelle indicate sopra che sarà ritenuta necessaria per la gestione dell'Oasi Felina, previa autorizzazione preventiva da parte del RUP.

I rimborsi saranno effettuati dietro presentazione di note riepilogative firmate dal Presidente dell'Organismo relative alle spese come sopra elencate. La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso l'Associazione e trasmessa al RUP e alla Direzione per controlli e verifiche. L'Amministrazione provvederà a rimborsare le spese entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione delle relative note riepilogative. Il rimborso spese non potrà in ogni caso eccedere l'importo previsto per il servizio aggiudicato.

L'Organismo si impegna a fornire un elenco dei volontari iscritti che dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima che inizi il servizio e/o contestualmente alla stipula della Convenzione, verranno ammessi a svolgere il servizio solo i volontari presenti in tale elenco. Tale elenco ed il registro firme da trasmettersi all'Amministrazione saranno vincolanti per il pagamento dei rimborsi.

Non sono previsti altri oneri di spesa per l'Amministrazione.



## ART. 16 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME

Il Dipartimento di Tutela Ambientale - Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, si impegna a rimborsare con cadenza bimestrale le somme indicate al precedente art. 15. A corredo della documentazione citata all'art. 15, l'Organismo deve presentare un'apposita relazione tecnica e descrittiva del servizio reso divisa per mese, con l'elenco dei volontari impiegati nel periodo, con copia del registro presenze che dovrà essere giornalmente timbrato e firmato in ogni pagina dal Titolare dell'Organismo oltre a riportare le firme e gli orari di entrata ed uscita dei volontari che hanno prestato servizio. Al pagamento si provvederà su base bimestrale posticipata, a norma delle disposizioni vigenti, con apposita determinazione dirigenziale.

## ART. 17 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Dipartimento di Tutela Ambientale - Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella Convenzione e, a tal fine, potrà in qualsiasi momento verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. I sopralluoghi di vigilanza, da parte dell'Amministrazione saranno effettuati con o senza preavviso, a qualsiasi ora e giorno della settimana in cui è previsto lo svolgimento del servizio da parte dell'Organismo. Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente atto, con riferimento particolare ad eventuali inadempienze e/o abusi della qualifica di operatore volontario, il Dipartimento e/o l'Associazione provvederanno all'esclusione dal servizio dell'operatore interessato.

Il riscontro, da parte dell'Amministrazione, di violazioni della Convenzione da parte dell'Organismo e/o dei suoi operatori e/o di altre figure coinvolte nello svolgimento del servizio, sarà oggetto di applicazione di penali, come meglio specificato all'art. 18.

## ART. 18 – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

### Termini di esecuzione

L'Organismo dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica da individuare e concordare entro 7 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Le prescrizioni della presente Convenzione hanno valore dalla data della sua sottoscrizione e fino alla sua conclusione.

### Penali

Salvi i casi di risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., per l'applicazione delle penali il RUP, qualora rilevi una difformità o carenze del servizio, procederà in contraddittorio con il referente dell'appalto. Ove l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale riferito al contributo di gestione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all'Organismo, mediante lettera raccomandata. Le penali saranno applicate mediante decurtazioni dal primo pagamento utile, successivo al riscontro della violazione e/o inadempienza della Convenzione. L'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- salvo che non costituisca causa di risoluzione della Convenzione una penale in misura giornaliera pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative, della garanzia definitiva e della Convenzione registrata, eccedente il termine di 5 giorni dopo la lettera di richiesta di consegna;
- una penale in misura giornaliera pari ad € 300,00 per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal RUP;



- una penale pari ad € 500,00 nel caso di violazione da parte dell'Organismo - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità;
- con particolare riferimento al servizio oggetto di affidamento si applicheranno le seguenti penali per tutte le fattispecie di violazioni sotto indicate e più in generale per tutte le violazioni relative all'inosservanza delle prescrizioni della Convenzione, per ciascuna infrazione constatata dall'Amministrazione a seguito di verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari ad € 300,00:

Inosservanza di prescrizioni in materia di benessere, cura, alimentazione;

Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione ed attrezzature;

Inosservanza degli obblighi durante l'espletamento del servizio.

## ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Organismo per la sottoscrizione della Convenzione deve costituire la garanzia definitiva nella misura pari al 10% dell'importo complessivo della Convenzione. La garanzia definitiva a scelta dell'Organismo può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

- a) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- b) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere a), b) e c) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:

*"Il sottoscritto Istituto ..... (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di "Roma Capitale" presso la "Tesoreria Capitolina". Il sottoscritto Istituto ..... (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario della convenzione dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL. PP. del Comune di Roma (ed. 1983)."*

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Amministrazione. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10/04/2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 83. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per



l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Organismo, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all'art. 103, comma 6, del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.

## **ART. 20 – CESSIONE A TERZI**

È esclusa la cessione totale o parziale del rapporto contrattuale a terzi, che dovrà pertanto essere svolto dall'Organismo aggiudicatario.

## **ART. 21 – PRIVACY – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI**

Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza prescritti dal d. lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia dei dati personali), il Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e, pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l'attività oggetto della presente Convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione della stessa. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'Organismo deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'Organismo dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la



protezione dei dati personali. L'Organismo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

## **ART. 22 – COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere effettuata per iscritto all'altra parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe.

## **ART. 23 – RESPONSABILITA'**

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente atto.

## **ART. 24 – TRATTATIVE**

Le parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di trattative, interamente ed in ogni sua singola parte.

## **ART. 25 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

Eventuali accordi integrativi e/o modificativi della convenzione dovranno essere messi per iscritto tra le Parti.

## **ART. 26 – FORO COMPETENTE, ONERI E SPESE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, il Foro competente è quello di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente che dovrà trasmettere il documento registrato al RUP ed alla Direzione entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione. Il ritardo nell'invio del documento sarà oggetto di penali come indicato all'art. 18 del presente documento.

## **ART. 27 – DOMICILIO LEGALE**

L' Organismo deve eleggere e mantenere per tutta la durata della Convenzione un domicilio presso il territorio di Roma Capitale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo pec, ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all'Aggiudicatario da Roma Capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante.

## **ART. 28 – RINNOVO**

E' ammesso il rinnovo unilaterale obbligatorio richiesto dall'Amministrazione, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo





contraente. In tal caso l'Organismo affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Per Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali.

Per l'Organismo

Il Direttore della Direzione  
Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli  
Animali

Il Presidente dell'Organismo